



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2642 di data 25 marzo 2019

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

**Autorizzazione di una variante al progetto di riqualificazione ed ampliamento della struttura adibita ad attività ristorativa denominata "SNOW BAR", presso la stazione di partenza della telecabina in località Marilleva 1400, in Comune di Mezzana.**

Sono presenti:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| - Romano STANCHINA  | - Presidente f.f.   |
| - Silvio DALMASO    | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci          |
| - Serena MARRANINI  | - componente supplente Servizio foreste e fauna                         |
| - Alessia RUGGERI   | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - Claudio PALLAORO  | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI    | - componente supplente Servizio prevenzione rischi                      |
| - Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio geologico                               |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri e Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci e Matteo Merzliak del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 15 marzo 2019, con la quale la società Funivie Folgarida Marilleva, con sede in Dimaro Folgarida, Piazzale Folgarida, 30, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione di una variante al progetto di riqualificazione ed ampliamento della struttura adibita ad attività ristorativa denominata "SNOW BAR", presso la stazione di partenza della telecabina in località Marilleva 1400, in Comune di Mezzana, originariamente assentito con deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2598 di data 5 novembre 2018.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. arch. Oliviero Pangrazzi, datati febbraio 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto di variante prevede alcune modifiche di carattere funzionale e di ordine architettonico al fine di migliorare l'inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico circostante. Le modifiche esterne riguardano la realizzazione del parapetto che sarà realizzato in cristallo anziché con i previsti cavetti di acciaio inox; la realizzazione sul prospetto ovest di una serie di finestre "a nastro" in luogo delle piccole finestre quadrate; l'allineamento di alcuni elementi come vani scala ed ascensore; l'innalzamento della struttura di circa 50 cm per meglio mascherare il volume emergente della stazione di partenza dell'impianto funiviario; la realizzazione di un accesso esterno dal parcheggio posto a nord e la realizzazione di una bussola in alluminio a protezione dell'entrata principale posta sul prospetto sud. La realizzazione di alcune modifiche ai locali interni quali il rifacimento degli spogliatoi riservati al personale di servizio, la realizzazione di un locale UTA a piano terra, la chiusura dello spazio tra il bar-ristorante e l'impianto di risalita che sarà utilizzato come magazzino, l'ampliamento del terrazzo e il prolungamento della copertura della falda per permettere l'installazione di un banco bar a servizio della zona esterna.

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
- vista la deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2598 di data 5 novembre 2018;

ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

**d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Funivie Folgarida Marilleva, con sede in Dimaro Folgarida, Piazzale Folgarida, 30, una variante al progetto di riqualificazione ed ampliamento della struttura adibita ad attività ristorativa denominata "SNOW BAR", presso la stazione di partenza della telecabina in località Marilleva 1400, in Comune di Mezzana, originariamente assentito con deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2598 di data 5 novembre 2018, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di disporre che sia ottemperato a quanto indicato al punto 2. della deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2598 di data 5 novembre 2018;
3. di stabilire che per i lavori, autorizzati con il presente atto, i termini esecutivi siano quelli stabiliti con la deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2598 di data 5 novembre 2018;
4. di disporre che dovrà essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio Foreste e fauna;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Romano Stanchina -

AN/SD/fr